

## Newsletter n. 5 del 7 Febbraio 2013

### 1. Professioni – Pubblicata la legge che regola le professioni non organizzate

Per tutelare i consumatori, promuovere la conoscibilità e garantire la **trasparenza del mercato dei servizi professionali** è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013, la **Legge 14 gennaio 2013, n. 4**, recante "*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*".

La legge **in vigore dal 10 febbraio**, coinvolge tutte quelle **professioni non organizzate in ordini o collegi**, definite come attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabile abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.

Il riferimento è a professioni quali: *tributaristi, interpreti e traduttori, amministratori di condomini, animatori, bibliotecari, statistici, esperti in medicine integrate, pubblicitari, e tanti altri*.

Con questa nuova regolamentazione viene introdotto il principio del **libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista**.

Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa **sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente**.

I professionisti possono costituire **associazioni professionali**, con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Un **elenco delle associazioni professionali** che dichiarano di possedere le caratteristiche previste dalla nuova legge sarà pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'elenco, come precisa il Ministero, avrà una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nuova legge si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Professioni non organizzate in Ordini o Collegi.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=484>

## **2. Società pubbliche non quotate – Pubblicato il regolamento sulle quote di genere**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, il **D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251** recante il regolamento sulla la **parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società**, costituite in Italia, controllate, ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile, da Pubbliche Amministrazioni, ad esclusione delle società con azioni quotate, in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 120/2011.

In base a tale regolamento, le società pubbliche non quotate devono prevedere, nei propri statuti, che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga **almeno 1/3** dei componenti di ciascun organo.

Ricordiamo che il concetto di parità di accesso agli organi amministrativi e di controllo delle società quotate, nella misura di almeno un terzo degli amministratori e dei membri del collegio sindacale è stato introdotto con la legge n. 120 del 12 luglio 2011.

Le società assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 251/2012 (**12 febbraio 2013**).

Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad **almeno 1/5** del numero dei componenti dell'organo.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità è affidata la vigilanza sul rispetto della normativa e il compito di presentare al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione della stessa.

[Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/269gclD>

## **3. Pubblica Amministrazione - Scattato l'obbligo di redigere l'elenco degli oneri informativi**

E' stata pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2013, il **D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252**, con il quale è stato emanato il Regolamento recante **i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati**, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la **pubblicazione, sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni statali**, dei regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché dei provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle Amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, che devono recare in allegato **l'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati**.

Il regolamento disciplina, altresì, le **modalità di presentazione dei reclami** da parte dei cittadini e delle imprese.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo regolamento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Statuto delle imprese e dell'imprenditore ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=475>

#### **4. Consorzi – Deposito della situazione patrimoniale entro il 28 febbraio 2013**

Entro il **28 febbraio 2013**, i consorzi con attività esterna, di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, devono depositare presso il Registro delle imprese **la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012**.

Si precisa che l'espressione "*situazione patrimoniale*" contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'art. 2423 C.C. in forza del richiamo letterale contenuto nell'articolo 2615-bis C.C. alle "*norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni*", il quale comprende, **oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa**.

L'adempimento **non comporta invece il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale nè dell'elenco dei consorziati**.

Lo stato patrimoniale e il conto economico vanno presentati nel formato elaborabile XBRL secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 10 dicembre 2008, mentre la nota integrativa va allegata in formato PDF/A.

Nel caso in cui il **Consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi** gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle SPA e depositare l'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

Il relativo deposito presso il Registro delle imprese dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione.

L'adempimento relativo al deposito della situazione patrimoniale sconta **l'imposta di bollo virtuale di euro 65,00**, mentre i diritti di segreteria ammontano a **euro 62,70** per deposito telematico, a **euro 92,70** su supporto informatico.

Ai soggetti obbligati che omettono di eseguire il deposito della situazione patrimoniale entro i termini previsti verrà applicata la **sanzione amministrativa** prevista dal comma 2 dell'art. 2630 C.C., come modificato dalla legge 11 novembre 2011 n. 180, che è pari ad **euro 274,66** per ciascun amministratore. Se il deposito avviene **nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti**, la sanzione amministrativa è ridotta ad un terzo e quindi ammonta a **euro 91,56** per ciascun amministratore.

Per un approfondimento dell'argomento del bilancio, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa** – I bilanci delle società.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=259>

#### **5. Fonti rinnovabili – Approvato un documento sullo standard formativo per attività di installazione impianti**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 24 gennaio, ha approvato un documento sullo **standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili**.

Per scaricare il testo del documento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.regioni.it/download.php?id=283920&field=allegato&module=news>

## **6. Aree pubbliche – Documento delle Regioni sui posteggi**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 24 gennaio 2013, ha approvato un documento per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 in materia di aree pubbliche.

Il Documento delle Regioni fornisce delle **indicazioni sulla durata e sui criteri per le selezioni delle concessioni di posteggio nelle aree pubbliche**.

Per scaricare il testo del documento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.regioni.it/download.php?id=283921&field=allegato&module=news>

## **7. ONLUS – Nessuna preclusione all'esercizio di commercio su aree pubbliche**

L'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale su aree pubbliche non può ritenersi aprioristicamente negata alle cooperative sociali costituite in forma di ONLUS.

Il chiarimento è arrivato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la **Risoluzione 15 gennaio 2013 n. 6580** del Ministero dello sviluppo economico.

La pronuncia ministeriale prende le mosse dalla richiesta di chiarimenti avanzata da un Comune circa la possibilità di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998, l'attività di commercio su aree pubbliche ad una società cooperativa sociale ONLUS.

Dalla lettura dell'art. 28 del D.Lgs. n. 144/1998, così come sostituito dal comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 59/2010, le società cooperative rientrano tra i soggetti che possono essere "autorizzati" legittimamente a svolgere attività di commercio su aree pubbliche.

Più precisamente **l'esercizio di un'impresa commerciale non può definirsi aprioristicamente "inconciliabile" con lo scopo mutualistico dell'impresa cooperative**, che può assumere graduazioni diverse che non appare corretto valutare in sede di autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Di diverso rango è invece la questione se l'esercizio di attività commerciale possa incidere negativamente sui requisiti che consentono di classificare una società cooperativa come ONLUS o come cooperativa sociale, ovvero che consentano a quest'ultima di beneficiare del regime fiscale riservato alle cooperative a mutualità prevalente.

Per dirimere questa seconda questione, occorre considerare la disciplina di settore in rapporto alle concrete modalità con cui l'attività commerciale è posta in essere.

Deve comunque ritenersi che i vincoli imposti dalla normativa (artt. 2513 e 2514 C.C.) possano essere rispettati anche svolgendo un'attività commerciale, tanto è vero che lo stesso art. 1, comma 1, lett. b) della L. n. 381/1991 individua espressamente come cooperative sociali anche quelle esercenti attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) "*finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate*".

Per scaricare il testo della Risoluzione ministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/269bgem>

## **8. Ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali – Chiarimenti sull'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 192/2012**

Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una **Nota congiunta del 23 gennaio 2013, Prot. 0001293**, hanno fornito chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del D.Lgs n. 192/2012 contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Erano sorti dei dubbi circa l'applicazione di questo provvedimento, che recepisce la direttiva 2011/7/UE, al **settore delle costruzioni**, dato che nel testo non veniva espressamente citato il settore dei lavori pubblici.

Ora con questa Nota i due dicasteri chiariscono che la nuova disciplina dei ritardati pagamenti introdotta in attuazione della normativa comunitaria 7/2011/UE si applica **ai contratti pubblici relativi a tutti i settori produttivi**, inclusi i lavori, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Nella Nota viene segnalato che già la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Settore legislativo del Ministro per gli affari europei, con **nota del 20 dicembre 2012, Prot. n. 2667**, aveva rilevato che l'ambito di applicazione del decreto concerne **tutti i settori produttivi**. Pertanto, la Presidenza del Consiglio ha precisato che, sebbene il provvedimento non lo menzioni espressamente, esso deve ritenersi applicabile anche al settore edile.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della Nota ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo** – Transazioni commerciali.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=460>

## **9. Oli di olive vergini – Dettate nuove norme sulla qualità e trasparenza della filiera e sulla tutela dei consumatori**

Finalmente una legge specifica che regola in Italia la tracciabilità dell'olio extravergine di oliva. La qualità dell'olio italiano, dal **1° febbraio 2013**, sarà tutelata da una legge che garantisce provenienza e marchi del nostro "oro giallo".

E' stata infatti pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2013, la **Legge 14 gennaio 2013, n. 9**, recante "*Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*".

Il provvedimento, salutato con favore dalla maggioranza delle associazioni agricole ed agroalimentari, prevede **modalità per l'indicazione nell'etichettatura dell'origine degli oli di oliva vergini**; modalità operative alle quali gli assaggiatori dovranno attenersi per esperire le verifiche delle qualità organolettiche; indicazioni dettagliate sulle pratiche commerciali che devono essere ritenute ingannevoli, come l'uso di informazioni che evocano zone di origine non corrispondenti a quelle effettive oppure le omissioni che possono ingenerare false convinzioni circa l'origine delle olive; una **disciplina dell'uso dei marchi di impresa**, stabilendo i casi di illiceità, le conseguenze amministrative e le sanzioni nelle ipotesi di reato, introducendo anche l'ipotesi

di reato per l'illecito uso del marchio che sarà perseguito anche con sanzioni penali. Inoltre la legge fissa il termine entro il quale il prodotto conserva, in adeguate condizioni di trattamento, le sue proprietà specifiche, che non potrà superare i **18 mesi dalla data d'imbottigliamento**.

Tra le altre novità: il divieto, per i pubblici esercizi, di proporre al consumo olio d'oliva vergine in contenitori privi di un dispositivo di chiusura o della indicazione in etichetta dell'origine e del lotto di appartenenza. Il comportamento illecito è sanzionato con una **pena pecuniaria compresa tra 1.000,00 euro e 8.000,00 euro**, cui si aggiunge la confisca del prodotto.

Precisati i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive della concorrenza nel mercato degli oli di oliva vergini.

Previste anche norme per evitare frodi connesse al regime agevolato di importazioni dall'esterno dell'Unione europea dei prodotti necessari per produrne altri, evitando doppie imposizioni a svantaggio dei produttori europei; consentito che gli oli vergini d'oliva, anche quando i committenti della lavorazione siano stabiliti in Paesi extra UE, siano ammessi al regime a condizione che siano acquisiti previamente l'autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di coordinamento.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nuova legge si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Albi** – Albo nazionale dei tecnici ed esperti di oli di oliva.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=10>

## **10. Dichiarazione di fallimento entro un anno – A partire da quando?**

Il termine annuale entro cui dichiarare fallimento decorre dalla data della cancellazione del Registro delle imprese ovvero da quella in cui la detta cessazione sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

Lo ha affermato la **Corte di Cassazione – Sez. I Civile, con la sentenza 11 dicembre 2012 – 21 gennaio 2013, n. 1350**, richiamando le indicazioni della Corte Costituzionale e una ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 8033/2012, n. 4060/2010, n. 4105/2007).

**Il caso:** viene dichiarato il fallimento di una ditta individuale che commercia articoli di abbigliamento. La Corte d'appello revoca il fallimento perché al momento della dichiarazione di fallimento l'attività della fallita sarebbe cessata da oltre un anno. Infatti, secondo i giudici di secondo grado occorreva tener conto del «*principio di effettività*», cioè del momento a partire dal quale l'imprenditore non aveva più compiuto operazioni corrispondenti a quelle ordinariamente poste in essere nell'esercizio dell'impresa.

A rivolgersi ai giudici di legittimità è il fallimento, che lamenta l'errata individuazione del parametro adottato al fine di stabilire la data di cessazione dell'attività.

Secondo quanto disposto dalla Corte Costituzionale (n. 131/2002, n. 361/2001, n. 319/2000), ai fini della decorrenza del termine previsto per il fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa (art. 10, L.F.), è necessario tener conto, oltre che della semplice cessazione di fatto dell'impresa, anche degli «*ulteriori profili inerenti alle vicende pubblicitarie relative, con la conseguente inopponibilità ai terzi dei fatti non iscritti*».

## **11. Pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale - Proroga al 31 marzo dei termini per la presentazione della dichiarazione annuale**

Per i soggetti individuati dall'art. 15-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, Poste italiane Spa), il termine di presentazione della dichiarazione degli atti e documenti soggetti ad imposta di bollo assolta in modo virtuale, di cui all'art. 15, quinto comma, del medesimo decreto, riferita all'anno 2012, **e' prorogato dal 31 gennaio fino al 31 marzo 2013**.

Questo è quanto stabilito dal **D.P.C.M. 21 gennaio 2013**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2013.

Si è voluto, in questo modo, di tener conto, come si legge nelle motivazioni che precedono i due articoli del decreto, delle esigenze rappresentate dagli enti gestori in ordine alla complessità degli adempimenti fiscali introdotti con le modifiche apportate dall'art. 19 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, alla Tariffa, parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, e in particolare a quelle connesse alla presentazione della citata dichiarazione relativa al numero degli atti documenti emessi nell'anno precedente distinti per voci di tariffa.

In sede di liquidazione definitiva dell'imposta dovuta, gli uffici applicano sulle differenze di imposta da versare a titolo di conguaglio annuale a debito dovuto per l'anno 2012 la maggiorazione dello 0,40% mensile, a decorrere dal 1° marzo 2013 e fino alla data di effettivo pagamento del saldo dovuto per l'anno 2012.

Pertanto, gli enti gestori che riusciranno a presentare la dichiarazione e a versare l'eventuale conguaglio a debito prima del 1° marzo 2013 non dovranno versare alcuna maggiorazione.

L'articolo 2 stabilisce inoltre che, **limitatamente all'anno 2013**, rimane l'obbligo di pagamento (il **28 febbraio 2013**) della **prima rata bimestrale**, anche se l'ufficio non ha rilasciato la liquidazione provvisoria sulla base della dichiarazione presentata dagli enti gestori.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/269y9o5>

## **12. Sisma Emilia Romagna - Società di capitali - Approvazione dei bilanci al 30 settembre 2013**

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, primo comma, del Codice civile, il **termine ultimo per la convocazione dell'assemblea dei soci** per l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 delle società di capitali che hanno subito danni dal sisma, **e' fissato al 30 settembre 2013**.

Questo è quanto è stato stabilito dal Consiglio dei Ministri con la **Delibera del 31 gennaio 2013**, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2013.

Il provvedimento consente – **in via eccezionale** - ai soggetti tenuti all'approvazione del bilancio, che alla data del 20 maggio 2012 avevano **sede legale od operativa**, ovvero **svolgevano la propria attività** in uno dei comuni

interessati dal sisma di approvare il bilancio dell'esercizio in corso alla predetta data entro il termine di 270 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e precisamente entro il 30 settembre 2013.

Per scaricare il testo della delibera del Consiglio dei Ministri clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/26bjm7t>

### **13. Imprese fino a 10 dipendenti - Autocertificazione fino al 31 maggio 2013**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la **Nota del 31 gennaio 2013, n. 2583**, ha chiarito che i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti possono effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione **fino al 31 maggio 2013**.

L'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato da ultimo a seguito della Legge di Stabilità 2013, prevede che i datori di lavoro che occupino fino a 10 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f) del T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Tuttavia fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.

Stante quanto sopra, poiché il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n. 285 ed entra in vigore il 6 febbraio 2013, il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno chiarire che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.

Per scaricare il testo della Nota ministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/26bjj77>

### **14. Apprendistato – Mancanza del CCNL e deroghe per le attività stagionali – Chiarimenti dal Ministero del Lavoro**

Con gli **interpelli nn. 4 e 5 del 5 febbraio 2013**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito importanti chiarimenti in ordine all'applicazione del contratto di apprendistato.

Il **primo** interpello è stato presentato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e ha per oggetto la possibilità di sottoscrivere un contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere nei casi in cui un'azienda non applichi un CCNL, ma un contratto individuale plurimo e, per di più, nel settore di attività della stessa, manchi un accordo interconfederale che regolamenti la materia.

Il **secondo** è stato presentato da Federalberghi e riguarda la corretta interpretazione dell'art. 4, comma 5, D. Lgs. n. 167/2011, che introduce una particolare disciplina dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere da svolgersi in «cicli stagionali».

Infatti, secondo la predetta disposizione, per i datori di lavoro che svolgono attività stagionali, i CCNL possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato: l'istante chiede pertanto come tale previsione si possa conciliare con l'onere di stabilizzazione del personale apprendista ai fini dell'assunzione di altri lavoratori con tale tipologia contrattuale.

Per scaricare il testo dei due interpelli clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/interpello/interpelloapprendistato.htm>

## **15. INPS online – Arricchite le funzioni del motore di ricerca**

Il portale web INPS ha migliorato e arricchito la **funzione del motore di ricerca per facilitare l'individuazione dei contenuti**.

E' stata infatti attivata una nuova **funzione di ricerca**, potenziata e più efficace rispetto al passato. Con **Ricerca+** il motore di ricerca trova sia i contenuti che contengono la parola digitata, sia le pagine nelle quali compaiono sinonimi o termini attinenti.

Digitando una parola chiave, il motore di ricerca trova sia i documenti che contengono la parola ricercata, sia quelli che contengono sinonimi o che sono comunque attinenti per associazioni logiche.

L'obiettivo è quello di rendere più immediata la ricerca, agevolando gli utenti nel reperimento delle informazioni di interesse grazie alla capacità del sistema di monitorare le attinenze tra le parole, riconoscendo le affinità sulla base del significato e mettendole in relazione con i termini del **linguaggio previdenziale** utilizzato nel sito Web.

È lo stesso Istituto di previdenza a fornire un esempio chiarificatore della nuova funzione di ricerca:

Se, ad esempio, un utente digitasse la parola "*social card*" all'interno di un **motore di ricerca** di vecchia generazione, non troverebbe alcun risultato, poiché questo termine, anche se utilizzato nel linguaggio comune, non corrisponde a nessuno dei contenuti del sito.

Sul portale dell'INPS, invece, l'utente che digita "*social card*" all'interno del motore di Ricerca+ ottiene come risultati tutti quei documenti, materiali e informazioni legati a concetti come "carta acquisti", "aiuti economici", o "ammortizzatori sociali" che possono essere di suo interesse.»

La nuova funzione di ricerca è in continua evoluzione, con l'obiettivo di facilitare sempre di più gli utenti nel reperimento di informazioni e documenti.

Per accedere al portale e saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?imenu=104>

## **16. Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori – Parere del Ministero dell'Interno - Interpretazione della norma**

Con la **Risoluzione n. 18512 del 4 febbraio 2013** il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso la nota del Ministero dell'Interno con la quale la medesima Amministrazione ha confermato e ulteriormente chiarito quanto sostenuto dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico con la nota n.

4563 dell'11 gennaio 2013, in materia di **divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori**.

Il riferimento è in merito all'interpretazione del comma 3-bis, dell'articolo 7 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, il quale, inserendo un nuovo articolo 14-ter nella legge 30 marzo 2001, n. 125, ha introdotto un divieto di "vendita" di bevande alcoliche ai minori di anni 18.

Il dubbio avanzato da un Comune ha riguardato il fatto se tale divieto dovesse intendersi applicabile anche alle ipotesi di "somministrazione e consumo sul posto" in quanto la legislazione più recente in materia di esercizi commerciali e pubblici esercizi ha tendenzialmente utilizzato il termine "**vendita**" con riferimento all'attività di asporto ed il termine "**somministrazione**" con riferimento alla vendita al pubblico per il consumo sul posto.

Secondo l'interpretazione che pare più aderente allo spirito e al tenore delle nuove disposizioni, **la vendita per il consumo sul posto** (somministrazione) di bevande alcoliche è sanzionata ai sensi dell'articolo 689 del Codice penale se eseguita nei confronti di minori di anni 16 e, ai sensi del nuovo articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125 se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni; tale ultima disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età.

Per scaricare il testo delle due risoluzioni ministeriali clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/26be8hd>

### **17. Carburanti – Adottati due decreti ministeriali per migliorare l'informazione sui prezzi**

Il Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera ha firmato nei giorni scorsi due provvedimenti in tema di **prezzi dei carburanti** per contribuire a rendere il settore più trasparente e concorrenziale.

Il primo decreto attua l'articolo 19 del decreto legge 1/2012, relativo alla **pubblicizzazione dei prezzi visibili dalla carreggiata stradale** secondo l'ordine gasolio, benzina, GPL, metano, senza indicazioni sotto forma di sconto, ma corrispondenti a quelli effettivamente praticati alla pompa.

Con il secondo decreto si completa l'attuazione dell'articolo 51 della legge 99/2009 che riguarda **l'obbligo di comunicazione dei prezzi** al Ministero dello Sviluppo Economico per la pubblicazione sul proprio sito internet.

Tale obbligo, previsto fin'ora solo per i gestori degli impianti in autostrada, viene gradualmente **esteso a tutti gli impianti dell'intero territorio nazionale**.

Entrambi i provvedimenti prevedono diverse decorrenze che vanno incontro sia alle esigenze di informazione dei consumatori sia agli interventi ed adempimenti attuativi per le imprese interessate.

I due decreti diventeranno attuativi solo dopo la registrazione della Corte dei conti e la conseguente pubblicazione.

Per scaricare due schede illustrative dei due decreti clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/26bdp6o>

### **18. Pubblica Amministrazione trasparente – In arrivo il Freedom Act italiano**

Obbligo di pubblicare online i **patrimoni dei politici**, compresi quelli dei parenti entro il secondo grado, completa trasparenza delle retribuzioni, dei curricula e degli incarichi e stop agli stipendi in caso l'incarico conferito da una Pubblica Amministrazione non sia stato regolarmente pubblicizzato.

E' questo uno dei cardini del decreto legislativo **attuativo della legge anticorruzione** che obbliga alla completa trasparenza, pena pesanti sanzioni pecuniarie e blocco delle retribuzioni.

La normativa denominata "**Freedom Act**" - riprendendo i "*Freedom of Information Acts (Foia)*" statunitensi - ha ricevuto il via libera preliminare del Consiglio dei Ministri.

Ora la parola passerà al Garante per la privacy e alla Conferenza unificata Stato-Regioni.

Lo schema di decreto legislativo in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni - spiega la relazione illustrativa - costituisce un elemento essenziale della politica del Governo in tema di lotta alla corruzione e alla illegalità.

Per quanto concerne i **concorsi pubblici**, saranno annullati quelli che non saranno pubblicizzati, mentre vigerà la completa trasparenza sugli atti contabili e le note di spesa delle amministrazioni.

Tutti potranno accedere all'archivio di documenti inerenti la Pubblica Amministrazione.

All'interno dei siti istituzionali della P.A., saranno, inoltre, create apposite sezioni denominate "**Amministrazione trasparente**", facilmente identificabili e fruibili dagli utenti.

## **19. "Distretti Web" - Unioncamere e Google insieme per il futuro delle imprese italiane**

**Google e Unioncamere** hanno siglato, il 9 gennaio 2013, un protocollo di intesa per il lancio del progetto "**Distretti sul web**".

L'iniziativa ha l'obiettivo di contribuire a diffondere la cultura dell'innovazione e favorire la digitalizzazione dei distretti industriali italiani.

Il progetto si propone di favorire la digitalizzazione di 20 distretti industriali italiani offrendo borse di studio a giovani laureandi o neolaureati, con l'obiettivo di accrescere la competitività e la collaborazione all'interno di questi sistemi territoriali e favorire un migliore accesso delle PMI ai mercati internazionali.

Grazie all'accordo tra Google e Unioncamere, 20 giovani neolaureati o laureandi avranno la possibilità di seguire un percorso formativo sugli strumenti e sulle opportunità offerte dall'economia digitale e aiutare le PMI di 20 distretti italiani, identificati congiuntamente da Unioncamere con Google, a iniziare o a rafforzare il proprio percorso di digitalizzazione.

Il progetto - patrocinato dal Ministero dello Sviluppo Economico - nasce dalla consapevolezza che **l'economia digitale** rappresenta una opportunità concreta di crescita e creazione di occupazione per l'Italia, in grado di aprire nuovi sbocchi e sostenere le esportazioni.

I giovani selezionati, uno per ciascun distretto industriale coinvolto nel progetto, riceveranno una borsa di studio del valore di 6.000 euro per la durata di sei mesi e, passato il training formativo, potranno collaborare con le imprese per cogliere tutte le opportunità del Web ed elaborare con loro una strategia per svilupparne la presenza online.

Per la lista dei 20 distretti, bando di partecipazione, regolamento e modulo per presentare la candidatura clicca sul link riportato sotto.

LINK:

[http://www.unimercatorum.it/distretti\\_sul\\_web.asp](http://www.unimercatorum.it/distretti_sul_web.asp)

## **20. Assistenza sanitaria alla popolazione straniera – Sancito accordo Conferenza Stato-Regioni**

Garantire una maggiore uniformità dei percorsi di accesso all'assistenza sanitaria per la popolazione straniera in Italia.

E' questo l'obiettivo dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «**Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome**», sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 255/CSR) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2013 (Suppl. Ord. n. 9).

Tale accordo è la conclusione di un percorso avviato da oltre quattro anni sia con ricerche specifiche, come quella coordinata dalla Regione Marche e quella dell'Area sanitaria della Caritas di Roma, sia all'interno del Tavolo interregionale "Immigrati e servizi sanitari" presso la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

L'accordo prevede tra l'altro l'iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno.

Per scaricare il testo dell'accordo dalla Gazzetta Ufficiale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/26by4v0>

## **21. Scarichi lavatrici tintoria - Scarichi assimilabili ad acque reflue domestiche**

Le acque derivanti dallo scarico di una comune lavatrice utilizzata da una tintoria non sono diverse da quelle provenienti dalle lavatrici delle abitazioni civili, e **possono quindi essere assimilate** a quelle delle attività domestiche.

L'assimilabilità deve essere esclusa, invece, quando alla lavanderia siano in qualche modo riconducibili "*ulteriori scarichi contenenti sostanze inquinanti*".

La Corte di Cassazione, con la **Sentenza n. 12470 del 15 dicembre 2011, depositata in Cancelleria il 3 aprile 2012**, ha così cassato la condanna inflitta in primo grado alla titolare di una tintoria, per il reato di scarico non autorizzato di acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavanderia in umido (articolo 137 del D.Lgs. n. 152/2006).

Tale condotta può al massimo integrare l'illecito amministrativo previsto dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006 (articolo 133), con riferimento agli scarichi "domestici".

L'attività produttiva di beni e servizi svolta in un determinato esercizio commerciale non comporta infatti l'automatica attribuzione della qualifica "industriale" alle acque di scarico, che dipende sempre da **natura e qualità** delle stesse.